

Sent. n. : 2023 pubbl. il 07/03/2023

Rep. n. /2023 del 07/03/2023

N. R.G. 2023 **Liquidazione controllata**

R.G.L.C. N° 1/2023

Crow. N° 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Fallimentare Ufficio di Parma, composto dai

Magistrati:

dott.

Presidente

dott.

Giudice

dott.

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Visti

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268

ss. CCII da

c.f.

nata a Torino il

(C.F.

) e residente a

(PR) in

rappresentata e difesa

dall'Avv. **Matteo Marini** (CF. MRNMTT84S04B157L) ed

elettivamente domiciliata in Brescia,

presso lo studio del

le integrazioni depositate in data 02/03/2023 dal ricorrente e dal Gestore;

considerato che:



come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il Gestore ha allegato che l'OCC ha dato notizia del conferimento dell'incarico entro sette giorni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII;

il debitore è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti procedure esecutive (cfr. integrazione depositata in data 02/03/2023;



l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore, seppur di poco, ad euro cinquantamila;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. doc. 7 depositato con le integrazioni in data 02/03/2023);
- l'inventario dei beni del ricorrente (cfr. doc. 11 depositato con ricorso iniziale - coincidente con "*lo stato delle attività*", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCI comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. doc. 8 depositato con integrazioni in data 02/03/2023);
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. integrazione depositata in data 02/03/2023);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "*atti di straordinaria amministrazione*" di cui all'art. 39, comma secondo, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI - cfr. doc. 13 depositato con ricorso introduttivo);



- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma quarto lett. b), CCI);

considerato che

con atto in data 15/02/2023, il Tribunale evidenziava che: *“sia nel ricorso introduttivo, sia nella relazione del Gestore della crisi vi sono ripetuti riferimenti al piano e alla proposta di liquidazione, laddove invece la procedura di liquidazione controllata è assimilabile alla liquidazione giudiziale (o fallimento nella vigenza della legge fallimentare), di talchè il debitore che ne faccia richiesta è tenuto a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 268 co. 4 CCII; da tale premessa discende che, diversamente dalla ricostruzione della ricorrente e del Gestore della crisi, non è il debitore a proporre il quantum da mettere a disposizione dei creditori, bensì il Tribunale a stabilire quali sono i beni e/o altri introiti da escludere dalla liquidazione a norma di legge”*, assegnando termine per integrazioni;

con integrazioni depositate in data 02/03/2023 la ricorrente depositava una propria dichiarazione sottoscritta con la quale si impegna a mettere a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura di sovraindebitamento per la durata di anni tre tutto il suo patrimonio fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 268 co. 4 CCII;

tale specificazione consente di ritenere che la ricorrente intenda effettivamente avvalersi dello strumento della liquidazione giudiziale, nonostante sia il ricorso introduttivo, sia le integrazioni contengano riferimenti a elementi che nulla hanno a che vedere con l'istituto di cui si richiede l'applicazione;

in particolare, con l'integrazione depositata in data 02/03/2023, la ricorrente argomentava che *“al fine di provvedere al soddisfacimento, seppur parziale dei*



la durata della procedura è stata correttamente fissata dalla ricorrente in anni

tre, in quanto, come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022):

- anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;
- il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
- in particolare, l'art. 282 prevede espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura e, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio;
- a sua volta, l'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19, norma comunitaria da cui deriva l'istituto in esame, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;
- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;
- pertanto l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, come già evidenziato con provvedimento in data 15/02/2023, lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli



creditori, si era convenuto con la ricorrente di coinvolgere il Sig.

al versamento di euro 267,00 (doc. 5 – dichiarazione apporto del terzo)”;

com'è noto, l'istituto dell'apporto di finanza esterna non è conciliabile con la liquidazione giudiziale;

piuttosto, la situazione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare può e deve essere presa in considerazione al fine di calcolare la quota di mantenimento della famiglia ex art. 268 co. 3 lett. b) CCII;

nel caso di specie, la ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con retribuzione mensile pari circa ad euro 600,00 netti circa, per dodici mensilità, mentre il suo convivente percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro 2.100,00 netti;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita (tra le quali non possono ricomprendersi quelle relative all'autovettura che non è di proprietà della ricorrente), tenuto conto della composizione del nucleo familiare e del maggior contributo al sostentamento della famiglia che il convivente è tenuto a versare, stante l'evidente sproporzione tra i redditi percepiti da ciascuno e la disponibilità manifestata da quest'ultimo, il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) **concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 333,00 mensili, al netto delle imposte; quanto eccede tale somma dovrà essere versato al liquidatore;**

ritenuto che

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p) ed il suo stato di insolvenza;

la quota di reddito disponibile - pari circa ad euro (600,00 – 456,50 =) 143,50, non consenta il pagamento dei debiti non soddisfatti pari ad euro 54.905,30;



advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma secondo lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

(c.f.) nata a Torino il (C.F.

) e residente a (PR)

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa

CONFERMA

nelle funzioni di liquidatore la dott.ssa , già nominata Gestore dall'OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che *“le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del*



messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ESCLUDE

Nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 333,00 mensili al netto delle eventuali imposte, delegando al Giudice delegato l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi e/o integrativi;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

L'art. 150 CCI, il quale statuisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"

DISPONE

Che il Liquidatore:



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 07/03/2023

La Giudice rel.

Dott. .

La Presidente

dott.



- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/9 e il 30/03 di ogni anno (a partire dal 30/09/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

